

411,37

195

IMPOSTA DI BOLLO

VERSATO F26

A

ADEGUAMENTO STATUTO C.A.L.C.I.T.
ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

29 FEB 2024



Al solo fine di adeguare il vigente Statuto del C.A.L.C.I.T. alle norme e alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017 (cd "Codice del Terzo Settore"), viene redatto e sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei Soci la seguente proposta di Statuto.

ART 1

E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**, più brevemente denominato **C.A.L.C.I.T. - ETS**.

Il C.A.L.C.I.T. - ETS assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Il C.A.L.C.I.T. - ETS ha sede legale in Via Taranto n. 15 nel Comune di Andria (Bt).

L'eventuale futuro trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART 2

Il C.A.L.C.I.T. - ETS è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea dei soci potrà deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati al C.A.L.C.I.T. - ETS; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART 4

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART 5

Il C.A.L.C.I.T. - ETS esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare, il C.A.L.C.I.T. - ETS intende perseguire i seguenti scopi:

- Sostenere le spese, o parte di esse, necessarie agli ammalati oncologici indigenti per affrontare le necessità relative alla patologia e assisterli moralmente;
- Collaborare con le autorità sanitarie locali per una migliore promozione dell'educazione sanitaria in campo oncologico;

- c) Reperire fondi e mezzi finanziari per poter acquistare le apparecchiature elettromedicali per la diagnosi e la cura delle malattie oncologiche, da donare ad istituti di cura, enti ed associazioni di volontariato;
- d) Sostenere le spese, o parte di esse, per la formazione specifica di personale medico e paramedico presso strutture sanitarie pubbliche e private, in Italia e all'estero, per la cura delle patologie oncologiche;
- e) Collaborare con enti, fondazioni ed istituti a carattere locale, provinciale e nazionale, che abbiano scopi analoghi ed affini a quelli del C.A.L.C.I.T. - ETS.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017, si precisa che il C.A.L.C.I.T. - ETS si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo esclusivo dell'attività di volontariato dei propri associati le seguenti attività:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Formazione universitaria e post universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, il C.A.L.C.I.T. - ETS può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il C.A.L.C.I.T. - ETS può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Infine, il C.A.L.C.I.T. - ETS può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART 6

Sono associati del C.A.L.C.I.T. - ETS tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione al C.A.L.C.I.T. - ETS è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 30 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART 7

Gli associati del C.A.L.C.I.T. - ETS hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (precisando che si ha diritto alla candidatura a patto che siano trascorsi 12 mesi dall'iscrizione e che si sia assolutamente in regola con il versamento della quota associativa);
- Essere informati sulle attività svolte e controllarne l'andamento;
- Votare in assemblea dal momento di iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel successivo ART 29;



- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 117/2017.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente previsto.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART 8

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il C.A.L.C.I.T. - ETS.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimali e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo.

Sono assolutamente vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART 9

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dal C.A.L.C.I.T. - ETS mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dal C.A.L.C.I.T. - ETS; l'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART 10

Gli organi sociali del C.A.L.C.I.T. - ETS sono:

- L'assemblea degli associati;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente.

Al superamento dei limiti di cui agli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 117/2017 saranno eletti l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione; i membri di tali organi potrebbero essere anche esterni al C.A.L.C.I.T. - ETS.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART 11

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente del C.A.L.C.I.T. - ETS o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede del C.A.L.C.I.T. - ETS, in libera visione a tutti gli associati.

ART 12

Compiti inderogabili dell'assemblea sono:

- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività del C.A.L.C.I.T. - ETS;

- Approvare il bilancio di esercizio;
- Nominare e revocare i componenti gli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione dei soci;
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del C.A.L.C.I.T. - ETS;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART 13

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi si riunisce su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede del C.A.L.C.I.T. - ETS.

ART 14

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART 15

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto del C.A.L.C.I.T. - ETS con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il 75% (SETTANTACINQUE/per cento) degli associati.

ART 16

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di nove componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili per due mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente del C.A.L.C.I.T. - ETS viene nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri ed è eletto con almeno la metà più uno dei componenti il medesimo consiglio in seduta plenaria.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra il C.A.L.C.I.T. - ETS;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 17

Il Presidente rappresenta legalmente il C.A.L.C.I.T. - ETS e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 18

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul corretto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 19

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017. E' formato da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Inoltre, sono organismi propri del C.A.L.C.I.T. - ETS:

A) Il collegio dei probiviri, composto da tre membri eletti, a votazione segreta, dall'assemblea. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dal presente statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli soci nonché esprimere parere in merito ai provvedimenti da applicare, eventualmente, nei confronti degli associati inadempienti.

La durata della carica coincide con quella del consiglio direttivo; eleggono al loro interno il presidente.

B) Il consulente medico, individuato dal consiglio direttivo tra i sanitari di spiccate qualità scientifiche e professionali in campo oncologico. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto. Ha il compito di valutare ed analizzare la documentazione sanitaria allegata alle richieste di contributo da parte degli ammalati e di progettare campagne di educazione sanitaria e di prevenzione in campo oncologico. Inoltre, esprime il parere tecnico sulle apparecchiature elettromedicali da donare ad istituti di cura, enti ed associazioni di volontariato. La durata della carica coincide con quella del consiglio direttivo.

C) Il consigliere spirituale, indicato da S.E.R. Mons. Vescovo. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto. Contribuisce con il suo servizio ministeriale alle scelte programmatiche del C.A.L.C.I.T. - ETS e alle principali attività dello stesso, offrendo conforto religioso agli ammalati e alle loro famiglie.

ART 20

Le risorse economiche del C.A.L.C.I.T. - ETS sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni o lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata dal Decreto Legislativo 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del R.U.N.T.S. .

ART 21

I beni del C.A.L.C.I.T. - ETS sono e/o possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dal C.A.L.C.I.T. - ETS e sono ad esso intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili che sono collocati all'interno della sede del C.A.L.C.I.T.

- ETS sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

ART 22

Il C.A.L.C.I.T. - ETS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART 23

Il bilancio del C.A.L.C.I.T. - ETS è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il R.U.N.T.S. entro il trenta giugno di ogni anno.

ART 24

Al verificarsi delle previsioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017, il C.A.L.C.I.T. - ETS redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART 25

Le convenzioni tra il C.A.L.C.I.T. - ETS e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente quale suo rappresentante legale.

Copia di ogni convenzione sarà conservata, a cura del presidente, presso la sede del C.A.L.C.I.T. - ETS.

ART 26

Il C.A.L.C.I.T. - ETS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART 27

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 Decreto Legislativo 117/2017.

I componenti il consiglio direttivo sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Il C.A.L.C.I.T. - ETS risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Il consiglio direttivo, ove lo ritenga necessario, può assicurare il C.A.L.C.I.T. - ETS per i danni derivanti da responsabilità extra contrattuale del Comitato stesso.

ART 28

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART 29

Il C.A.L.C.I.T. - ETS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti mediante atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale del C.A.L.C.I.T. - ETS, entro trenta giorni dalla richiesta scritta formulata al consiglio direttivo.

ART 30

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al R.U.N.T.S., che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

ANBR.A, 20.03.2020

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Luca Stenap

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Yvon Mura

CONSIGLIERE - TESORIERE

Vito Janni

Registrato a Barietta II 29 FEB 2024

al n° 195 serie 3

EURO 44,37 (Quotidiano 2/37)

IL DIRIGENTE TITOLARE

ASSISTENTE TRIBUTARIO*

Michela D'Ambrosio

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote

